

Condizioni Generali di Contratto di Viaggio

DISCIPLINA APPLICABILE

Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto legislativo n. 111 del 17.03.1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare dalla convenzione di Bruxelles del 20.04.1970, resa esecutiva con legge 29.12.1977, n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12.10.1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19.05.1932, n. 41 dalla convenzione di Berna del 25.02.1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 02.03.1963, n. 806 in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.

ISCRIZIONI

L'accettazione delle iscrizioni è subordinata da parte dell'organizzatore del viaggio alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata al momento della conferma da parte dell'organizzatore stesso.

PAGAMENTI

All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto. Il saldo dovrà essere effettuato 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato l'intero ammontare al momento della prenotazione.

ANNULLAMENTO DI VIAGGIO DA PARTE DELL'IMPRESA

L'Organizzatore può annullare il programma di viaggio senza indennità quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre che ciò sia portato a loro conoscenza 20 giorni lavorativi prima della data di partenza, oppure per cause di forza maggiore escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.

RINUNCIA AL VIAGGIO DA PARTE DEL CLIENTE

Il consumatore può recedere dal contratto senza pagare alcuna penalità nelle seguenti ipotesi:

-aumento del prezzo in misura eccedente il 10%

-modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Al consumatore che recede dal contratto per cause diverse da quelle di cui sopra sarà addebitata la quota assicurativa, nonché la quota individuale nelle seguenti percentuali:

50% per ritiro entro 30 giorni lavorativi dalla data di partenza

100% per ritiro con meno di 30 giorni dalla data di partenza

Per giorni lavorativi si intendono quelli dal lunedì al venerdì.

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO

al momento della prenotazione è possibile stipulare una polizza Mondial Assistance contro le penali da annullamento di € 40 per persona, per vacanza. La compagnia di assicurazione rimborserà tali penali applicate per rinuncia da parte del cliente, se derivanti da eventi gravi ed imprevisti verificatisi successivamente alla prenotazione, e unicamente se comunicati entro 5 giorni dal giorno in cui si sono verificati.

SOSTITUZIONI E CAMBIO PRATICA

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;

b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura di € 50.

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a).

L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

RESPONSABILITA' PER DANNI ALLA PERSONA

Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione Europea e, in particolare, nei limiti previsti dalla Convenzione di Varsavia del 12.10.1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19.05.1932 n. 841, dalla Convenzione di Berna del 25.02.1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963 n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23.04.1970 (c.c.v.), resa esecutiva con legge 27.12.1977 n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore, così come recepite nell'ordinamento.

RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore dovrà, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

ESONERO DI RESPONSABILITA'

L'organizzatore sarà esonerato dalla responsabilità per danni alla persona o per danni diversi di quelli alla persona qualora la mancata o inesatta esecuzione del contratto sia imputabile al partecipante o sia dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. L'organizzatore si impegna a prestare ogni utile rimedio a soccorso del partecipante al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso l'inesatto adempimento del contratto sia imputabile al partecipante stesso.

FONDO DI GARANZIA

Elodea Viaggi è coperta da polizza ass. rc Mondial Assistance n°147307 per la responsabilità civile di cui agli art. 15 e 16 d.lgs111 del 17.03.95 e in conformità all'art.71 della L.R. N. 33/2002. Se non espressamente comprese nel prezzo, all'atto della prenotazione è possibile stipulare polizze assicurative facoltative per le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni, rimpatrio e bagagli . Ai sensi dell'art. 21 D.lgt n.111 del 17.03.95 è stato istituito il fondo di garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento della organizzazione.

FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia sarà competente il foro della sede legale della organizzazione.

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Elodea Viaggi sas - Autorizzazione n° 4 del 10.01.2006. Polizza rc Mondial Assistance n°147307.